



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Al Segretario Generale

Ai Coordinatori

Ai Direttori

Ai Capo Servizio

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

e, p.c. al Signor Presidente della Regione

Aoste / Aosta

LORO SEDI

Oggetto: legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36, recante “Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8)”.
Nota informativa 2/2012.

Il 24 gennaio corrente è stata pubblicata nel B.U.R. la legge regionale in oggetto, che entrerà in vigore, decorso il termine di *vacatio*, l'8 febbraio 2012 e si applicherà a tutte le procedure avviate successivamente a tale data.

La nuova disciplina recepisce i principi, di diretta derivazione comunitaria, formulati dal legislatore nazionale con il d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e il successivo d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione).

Si segnalano, qui di seguito, alcune delle principali novità introdotte dalla legge regionale n. 36/2011.

- **L'articolo 2** distingue le acquisizioni in **amministrazione diretta** (procedura nella quale spetta al responsabile del procedimento provvedere alle acquisizioni dei beni e dei servizi e organizzare le risorse umane e strumentali dell'amministrazione in vista del risultato finale) da quelle in **cottimo fiduciario** (procedura negoziata in cui le acquisizioni dei beni e dei servizi avvengono mediante affidamento ad un soggetto terzo avente l'obbligo di assicurare un risultato finale. Il responsabile del procedimento, in questo caso, ha una responsabilità di tipo negoziale).
- **L'articolo 5** fa riferimento alle tipologie di beni e di servizi acquisibili mediante le procedure in economia con rinvio all'allegato A della legge che individua, nella tabella I (BENI) e nella Tabella II (SERVIZI), le specifiche prestazioni, mutuando, il più possibile, la terminologia dal vocabolario comune degli appalti (CPV), allo scopo

R:\Contrat\2\FIRMA PETERLE\lr economie nota inform.doc

Département législatif et légal

Direction des contrats

Dipartimento legislativo e legale

Direzione attività contrattuale

11100 Aoste (Ao)
1, Place Deffeyes
téléphone +39 0165273369
télécopie +39 0165273271

11100 Aosta (Ao)
Piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273369
telefax +39 0165273271

r.castronovo@regione.vda.it
n.petterle@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



di standardizzare i riferimenti utilizzati dalle singole strutture per descrivere l'oggetto dell'affidamento. Si evidenzia, inoltre, che nell'ambito della Tabella II (SERVIZI), alla lettera n), è riportata la categoria residuale "Servizi di cui all'Allegato IIB del Codice dei contratti" che richiede, qualora vi si faccia ricorso - ai fini di un suo corretto utilizzo - l'individuazione del numero di codice CPV corrispondente al tipo di servizio oggetto del contratto rientrante in tale categoria. Si raccomanda, in proposito, di consultare esclusivamente l'edizione ufficiale del vocabolario comune, curata dalla Commissione europea, rinvenibile all'indirizzo internet "http://simap.europa.eu/index_it.xml". L'articolo prevede, altresì, il ricorso alla procedura di acquisizione in economia, per qualsiasi tipologia di bene o servizio, nelle specifiche fattispecie previste dall'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti¹.

- **L'articolo 6** introduce importanti novità in merito all'individuazione degli operatori economici con cui avviare le consultazioni, prevedendo l'alternativa tra la predisposizione di un elenco degli operatori ovvero l'indagine di mercato. In particolare, in merito alle modalità di svolgimento delle indagini di mercato, al fine di evitare modalità di selezione "chiuse" rispetto al mercato, è introdotta "di norma" la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale della Regione per un periodo non inferiore a dieci giorni. Lo stesso articolo introduce, inoltre, un nuovo limite di importo entro il quale è possibile far ricorso all'affidamento diretto (da euro 20.000 ad **euro 40.000**), adeguandolo a quanto già disposto dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "*Prime disposizioni urgenti per l'economia*" convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 206.
- **L'articolo 8**, che tratta dei requisiti degli operatori economici, introduce una importante semplificazione, laddove prevede la possibilità, per gli acquisti di importo fino ad euro 20.000, che la verifica dei requisiti di carattere generale, attestati con dichiarazione sostitutiva dall'affidatario, avvenga con controlli anche a campione.
- **L'articolo 10** stabilisce la non assoggettabilità delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice dei contratti per i sotto soglia e recepisce l'adempimento - peraltro già introdotto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 734/2008, al fine di garantire il rispetto del principio della massima trasparenza - dell'avviso post-informazione dell'esito degli affidamenti, per importi pari o superiori a euro 20.000, da pubblicarsi nel sito istituzionale della Regione. L'articolo prevede, anche, l'ulteriore adempimento della trasmissione, per informazione, alla Commissione consiliare competente entro il 31 marzo dell'anno successivo, dell'elenco degli

¹ Articolo 125, comma 10, del d.lgs.163/2006:

“ 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.”



affidamenti in economia avvenuti nel corso dell'anno, comprensivo del nominativo dei soggetti affidatari, della natura del bene e dei servizi, unitamente alla lista dei buoni d'ordine emessi.

- **L'articolo 13** circoscrive l'utilizzo dei buoni d'ordine al solo ambito dell'amministrazione diretta per acquisizioni di beni e servizi in pronta consegna.
- **L'articolo 14** definisce la figura del direttore dell'esecuzione del contratto, figura mutuata da quella del direttore dei lavori pubblici che, di norma, coincide con la figura del responsabile del procedimento, valevole ora sia per le forniture che per i servizi. Il compito di questa nuova figura è sostanzialmente di coordinamento e verifica della regolare esecuzione del contratto da parte del soggetto affidatario, con le modalità specificate dall'articolo.
- **L'articolo 15** introduce le varianti in corso di esecuzione del contratto. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano circostanze impreviste che rendano indispensabili le modifiche in aumento o in diminuzione della fornitura o del servizio, seppur nei limiti della misura massima di un quinto dell'importo e fermo restando il rispetto delle soglie previste dalla normativa, sarà possibile apportare, in forma semplificata rispetto a quanto previsto dall'articolo 311 del d.P.R. 207/2010, variazioni alle prestazioni contrattuali.
- **L'articolo 16** disciplina dettagliatamente la verifica di conformità, con il fine di accertare la regolare esecuzione della prestazione. Tale verifica, da compiersi entro venti giorni dal termine finale di esecuzione della prestazione o dal diverso termine previsto in contratto, è di norma gestita dal direttore dell'esecuzione di cui all'articolo 14, eccettuati i casi di particolare complessità per i quali è prevista la facoltà di nominare un soggetto esterno, deputato a tale attività. Da tale verifica rimangono invece escluse le acquisizioni in economia di importo inferiore a euro 5.000.

Si coglie l'occasione per rammentare che le procedure in economia - pur individuando un importante strumento di semplificazione per la gestione dell'attività contrattuale dell'Amministrazione regionale - sono pur sempre orientate al rispetto dei principi di buona amministrazione, trasparenza e concorrenzialità. Pertanto, nel richiamare alla stretta osservanza di quanto disposto nella novella legislativa, si fa presente che, per tutto quanto non espressamente ivi disciplinato, occorre fare sempre riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010.

Rimanendo comunque a disposizione per ogni utile chiarimento, si allega il testo della legge n. 36/2011, in formato elettronico, e si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente nota a tutto il personale interessato.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Nadia Petterle

RC/NP